

concordato preventivo - provvedimenti immediati - dichiarazione di fallimento – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2130 del 31/01/2014

Proposta di concordato preventivo presentata nel corso di procedimento prefallimentare - Subprocedimento per la revoca del concordato - Decreto di convocazione delle parti - Avvertimento circa la possibile dichiarazione di fallimento - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2130 del 31/01/2014

Nel caso di proposta di concordato preventivo presentata nel corso di un procedimento prefallimentare, con conseguente riunione dei due procedimenti, non è necessario che il decreto di convocazione delle parti, emesso dal tribunale ai fini dell'instaurazione del subprocedimento di revoca del concordato, rechi l'indicazione che il procedimento è volto all'accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento, ai sensi dell'art. 15, quarto comma, legge fall., atteso che, da un lato, il rinvio contenuto nell'art. 173, secondo comma, legge fall. alla menzionata norma deve intendersi nei limiti della compatibilità e, dall'altro, in siffatta ipotesi, il contraddittorio tra creditore istante e debitore si è già instaurato ed il debitore è già a conoscenza che, in caso di convocazione ex art. 173 legge fall., l'accertamento del tribunale e, correlativamente, l'ambito della sua difesa attengono ad una fattispecie più complessa di quella della sola revocabilità dell'ammissione al concordato, rappresentando la revoca uno dei presupposti per la dichiarazione di fallimento.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2130 del 31/01/2014